



*COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO*

*PROVINCIA DI BELLUNO*

## *REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.30 DEL 03.05.1974 e ss.mm*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.39 DEL 11.06.1974*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.52 DEL 12.12.1975*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.09 DEL 25.01.1986*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.64 DEL 02.08.1990*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.54 DEL 29.08.1991*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.56 DEL 29.08.1991*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.36 DEL 27.10.1999*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.11 DEL 27.07.2007*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.13 DEL 23.04.2013*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.07 DEL 04.02.2016*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.31 DEL 29.07.2016*

*APPROVAZIONE CON DELIBERE DI C.C NR.03 DEL 21.02.2024*

# REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

## TITOLO I°

### Norme di carattere generale

#### Art. 1 – SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, il rispetto e l'osservanza delle disposizioni di Legge e Regolamentari emanate dallo Stato, da altri Enti pubblici, Istituti ed Associazioni a tutela dei pubblici interessi nel campo agro-silvo-pastorale, delle acque pubbliche e della vita sociale in genere.

#### Art. 2 – DIREZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco e viene svolto dagli agenti municipali e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni. Gli interventi di polizia giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

#### Art. 3 – POTERI DEL SINDACO

Oltre i poteri che gli sono demandati dalle disposizioni dell'art. 153 del T.U.L.C.P. 4.2.1915, nr. 148, in ordine alla tutela della pubblica sicurezza ed a quelli di emettere ordinanze per assicurare il libero transito sulle strade comunali e rurali ai sensi degli artt. 76 e 78 della Legge 20.3.1865, nr. 2248, all. F, nonché degli artt. 3 e 4 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale approvata con D.P.R. 15.6.1959 nr. 393, al Sindaco compete di emettere ordinanze nei casi e nelle condizioni stabilite dalle norme del presente regolamento.

## TITOLO II°

### Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali

#### Art. 4 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO

E' proibito entrare o passare abusivamente attraversare i fondi altrui, anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui, per legge o per servitù legittimamente acquistata o in forza di un permesso temporaneo del proprietario, devono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti, alle piante ed agli alberi in genere, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

Il proprietario è tenuto a rilasciare per iscritto il permesso di passaggio sul proprio fondo, affinché chi ne fruisce possa esibirlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia municipale. Il proprietario può altresì delegare l'Autorità comunale a rilasciare permessi di passaggio delegando ad essa anche la sorveglianza sull'uso del medesimo.

#### Art. 5 – ESERCIZIO DELLA CACCIA E PESCA

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dalle leggi speciali vigenti in materia.

Art. 6 - PUBBLICA PROPRIETA' E COLLETTIVA

Per i fondi di proprietà comunale, delle Regole o di altri Enti sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relative ai fondi privati.

Art. 7 - IMPIANTI E POSTEGGI

Anche con il permesso dei proprietari del fondo privato è proibito, senza l'autorizzazione del Sindaco, di piantare tende per soggiorno, posteggiare macchine, o comunque fare qualsiasi genere di impianto su terreni destinati alle colture agrarie, boschive o pastorali.

### TITOLO III°

#### Manutenzione e pulizia delle strade comunali o comunque soggette al pubblico transito

Art. 8 - INTEGRITA' DELLE AREE E DEI FOSSI STRADALI

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica anche temporanea, della massicciata delle strade comunali o comunque soggette a pubblico transito, dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli già esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti.

Né possono essere praticati attraverso od in altro modo e per qualsiasi motivo sulle predette strade, scavi, scoli o chiaviche, senza il permesso e la regolare concessione ottenuta dall'Autorità comunale.

Art. 9 - STRASCICO ED INGOMBRI STRADALI

Sulle strade pubbliche è vietato condurre a strascico legnami di qualunque sorta e dimensione, ancorché in parte siano sostenuti da ruote, transitarvi con carichi oltremodo pesanti o con mezzi atti a nuocere alla buona conservazione del corpo stradale. E' proibito deporre, gettare o dar causa che cadano sulle strade comunali o comunque soggette a pubblico transito, pietre, letame, materiali in genere, nonché ingombrarle con veicoli, carri, legna, fieno ecc.

**MODIFICA ART.9 BIS CON DELIBERA DI C.C NR.3 DEL 21.02.2024**

Art. 9/bis -

1. A garanzia di quanto prescritto negli artt. 8 e 9 del presente Regolamento di Polizia Rurale, chiunque, ditta e proprietario, intenda eseguire lavori di qualsiasi genere su terreno di proprietà Comunale, marciapiedi o sulla sede stradale di proprietà comunale, dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale, indicando il lavoro da eseguire, la località, la cubatura prevista da asportare ed il periodo per l'esecuzione degli stessi nonché dovrà costituire una cauzione mediante deposito cauzionale o fidejussione, fissata ogni volta dall'Amministrazione medesima sulla base della tipologia/quantità/località di allestimento dell'oggetto da trasportare e stimata sul costo presunto del ripristino del sottofondo e delle opere d'arte della viabilità interessata dal transito che potrebbero risultare danneggiate al termine dell'utilizzo, come quantificato dall'Ufficio Tecnico o responsabile di area tecnica Comunale applicando i criteri che saranno determinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale. L'importo sarà restituito al termine dei lavori, previa verifica da parte dell'Ufficio Tecnico o del responsabile di area tecnica, dello stato del corpo stradale.

Al termine dei lavori che dovranno essere comunicati tempestivamente, dovrà essere richiesta la restituzione della cauzione e nel caso vengano riscontrati dei danni le spese per il ripristino e/o riparazione saranno a carico del danneggiante e la cauzione costituita sarà ridotta dalle spese sostenute dal danno causato e restituita solamente a ripristini avvenuti a seguito di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale o responsabile di area tecnica fatto salvo l'obbligo di far eseguire al richiedente eventuali riparazioni che si rendessero necessarie e risultassero eccedenti l'importo di cauzione versato". In caso contrario, si procederà all'escussione della stessa per effettuare i lavori di riparazione e i ripristini necessari.

2. Nel caso di trasporto e scalo tronchi o altro materiale di pari peso e/o cubatura è previsto un costo aggiuntivo da versare all'Amministrazione Comunale quale importo destinato al mantenimento futuro e conservazione del patrimonio Comunale, con una somma pari a EUR 1.50 per metro cubo di legname trasportato o altro materiale pari peso e/o cubatura comunicato dalla ditta o proprietario.

#### Art. 10 – DEPOSITI DI MATERIALI

Gli industriali boschivi, i privati in genere, per il deposito di legnami o di altri materiali ingombranti nelle adiacenze delle strade pubbliche pronti per il carico su automezzi o mezzi in genere devono chiedere il preventivo permesso alla Autorità comunale. Ultimati i lavori di trasporto dei legnami o materiali in genere, i concessionari del permesso comunale, o, comunque, gli interessati, provvederanno alla completa pulizia degli stazi di deposito, dell'area stradale, delle cunette ecc.

I depositi abusivi, le protrazioni arbitrarie, la non pronta esecuzione di tutto quanto stabilito nel presente articolo, comportano l'obbligo al trasgressore a corrispondere oltre la tassa di occupazione di suolo pubblico, il risarcimento delle spese sostenute dal Comune per la pulizia degli stazi e strade, anche l'ammenda per la contravvenzione accertata.

#### Art. 10/bis -ACCATASTAMENTO TRONCHI NEL CENTRO ABITATO

E' vietato depositare tronchi,provenienti dalla lavorazione dei lotti boschivi,all'interno del perimetro dei centri abitati del Comune di San Nicolò di Comelico.Sono fatte salve le aree artigianali censite destinate alla lavorazione del legno all'interno del territorio comunale,nelle quali sarà possibile depositare il legname con le seguenti prescrizioni:

- a. i tronchi lavorati o recuperati dalle ditte,le ramaglie,il legname destinato al macero ed il tavolame dovranno essere accatastati ad una distanza minima dal ciglio strada di metri 1.
- b. l'area utilizzata per l'accatastamento a lato strada dovrà essere delimitata con apposita recinzione avente una altezza di metri 2,
- c. la disposizione dei tronchi lavorati o recuperati dalle ditte,delle ramaglie,del legname destinato al macero e del tavolame,in fase di accatastamento a lato strada,non dovrà superare i metri 5 di altezza e dovrà rimanere all'inerno dell'area artigianale.
- d. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno delle aree di proprietà privata,con divieto di utilizzo di sedime di strada comunale.

#### Art. 11 – DISTANZA DEGLI ALBERI E DELLE SIEPI DALLE STRADE

E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati, a distanza minore dalle seguenti:

- a) per gli alberi sempreverdi (abeti, pini ecc.), metri tre, misurati dal ciglio esterno del fosso stradale;
- b) per gli alberi di latifoglie (frassini, tigli, pioppi ecc.), metri uno e cinquanta, misurato come sopra;
- c) per le siepi, tenute ad una altezza non maggiore di un metro sul terreno, un metro, misurato come sopra.

Tali piantagioni devono essere fatte con tutte le cautele possibili onde evitare danni alle opere stradali ed in modo che non possano essere danneggiate dal trasporto o dallo sgombero delle nevi durante il periodo invernale. Il Comune non risponderà di danni causati per qualsiasi motivo dal transito stradale o dal carico di neve che potrà essere spinto dalle macchine apristrada causando il ribaltamento delle piante.

I depositi di legname e di qualsiasi altro materiale ingombrante dovranno essere collocati in arretramento di almeno 1 ml. dal ciglio esterno del fosso stradale.

Art. 12 – LAVORAZIONE DI TERRENI PROSPICIENTI LE STRADE

I frontisti confinanti con le strade pubbliche o quelli comunque a monte delle strade faranno in modo che durante i lavori di aratura, spargitura letame ecc., le strade stesse siano protette dalla caduta di materiali ingombranti e lordanti.

La pulizia del piano stradale e delle cunette dovrà essere comunque fatta immediatamente.

Art. 13 – TRASPORTO E SPARGIMENTO LETAME

Per il trasporto del letame e lo spurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale di Igiene:

- a) per il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno purché sia contenuto in modo da escludere ogni dispersione;
- b) nelle ore diurne i carichi di letame percorrendo l'abitato devono essere coperti con tendoni.

Art. 14 – SCARICO IMMONDIZIE

Tutte le immondizie di qualsiasi genere, scatolame, bottiglie, oggetti di plastica ecc., saranno fatti trasportare dagli appositi incaricati comunali nel loro settimanale servizio di raccolta immondizie. E' perciò vietato provvedere direttamente a depositare in qualsiasi luogo detti rifiuti, sia ai margini delle strade pubbliche che private, sia in torrenti o giavi o fiumi, come pure nei boschi e nelle località sia pur lontane dai centri abitati.

Art. 14/bis – E' fatto divieto abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale ed all'esterno degli appositi siti ove è previsto il deposito di rifiuti solidi urbani, materiale ingombrante e metallico, altri rifiuti speciali o di qualsiasi tipo.

## TITOLO IV°

### **Norme di tutela boschiva e sulla raccolta di prodotti agrari e silvani**

Art. 15 – TERRENI E BOSCHI SOGGETTI A VINCOLO FORESTALE

I terreni sottoposti a vincolo idrogeologico a chiunque appartenenti sono soggetti alle disposizioni di legge in vigore.

Nei detti terreni, ogni movimento di terra (scavi in genere, depositi di materiali di scavo ecc.) è subordinato al preventivo assenso della Autorità Forestale, da chiedersi nei modi e forme prescritte. Il taglio delle piante nei boschi è subordinato alle leggi succitate.

Art. 16 – ALBERI DI NATALE

Le piantine, rami e cimali, destinate ad uso privato che al commercio provenienti sia dai boschi degli Enti pubblici che da quelli di proprietà privata, debbono essere accompagnati da speciale contrassegno prescritto dalla Autorità Forestale, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli e colture legittimi.

Art. 17 – PROTEZIONE FLORA SPONTANEA

E' vietato strappare e scavare con radici, rizzomi, bulbi e tuberi le piante appartenenti alla flora spontanea. E' tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, getti ed innovazioni delle cosiddette erbe mangerecce o da insalata, anche se operata in zone dichiarate protette. E' consentita la raccolta dei fiori spontanei per uso personale limitatamente al numero di esemplari indicato per ciascuna specie.

E' vietata la raccolta dei funghi su terreno di proprietà comunale senza appositi permessi rilasciati dal Sindaco in numero limitato e limitatamente alle quantità che sul permesso stesso

saranno indicate. I privati possono delegare la Autorità comunale a rilasciare detti permessi anche per i propri fondi.

La raccolta delle piante medicinali, aromatiche e da profumo è riservata ai raccoglitori muniti di "carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco in conformità del disposto dell'art. 2 della legge 19.11.1931, nr. 1793.

#### Art. 18 – PROTEZIONE DELLA FAUNA UTILE ALL'AGRICOLTURA ED AL BOSCO

Con richiamo alle vigenti leggi sulla caccia e sulla pesca è vietata la distruzione di nidi di uccelli nonché gli animali insettivori utili all'agricoltura come: uccelli, ricci, talpe, rospi, lucertole, salamandre, tritoni gambero, formica rufa, lumaca.

### TITOLO V°

#### Norme per la prevenzione di incendi

#### Art. 19 – PROTEZIONE DELLE ABITAZIONI

Si fa obbligo ai proprietari dei terreni siti in un raggio di m. 100 dalle abitazioni di falciare l'erba nel periodo che va dal 20 giugno al 15 agosto di ogni anno.

Coloro che non ottempereranno all'obbligo posto dal presente articolo oltre alle sanzioni di cui all'art. 650 C.P. subiranno l'intervento sostitutivo del Comune che provvederà al taglio a loro spese.

#### Art. 20 – DISPOSIZIONI DA OSSERVARSI PER L'USO E LA CONSERVAZIONE DELLE MATERIE ESPLOSIVE OD INFIAMMABILI

Per quanto riguarda l'uso o la conservazione di materie esplosive od infiammabili da impiegare nei lavori agricoli devono essere osservate le disposizioni contenute nel T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931 nr. 773 e nel regolamento 6.5.1940 nr. 635 nonché nei decreti ministeriali del Ministero dell'Interno 31.7.1934 e 12.5.1937. Per i gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955 nr. 620, alla legge 21.3.1958 nr. 327, alla legge 28.3.1962 nr. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971 nr. 208. Si richiama inoltre l'osservanza del disposto della legge 27.12.1941, nr. 1570, della legge 13.5.1961, nr. 469 e della legge 26.7.1965 nr. 966 contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché del D.P.R. 27.4.1955, nr. 547, e D.P.R. 26.5.1969 nr. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed infine del decreto ministeriale 27.9.1965 nr. 1973 che stabilisce le aziende e le industrie pericolose soggette al controllo dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

#### Art. 21 – DIVIETI E TUTELA PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI

Non è permesso accendere stoppie, erbe secche ecc. senza prima essere assicurati che non si provochino pericoli di incendio lungo i cigli dei campi, sui margini delle strade e sui terreni in pendio. I fuochi all'aperto devono essere accesi a distanza tale da non poter causare pericolo a case, fienili, piantagioni ecc. nonché essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone.

#### Art. 22 – ACCENSIONI DI FUOCHI NEI BOSCHI

E' vietato a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi nel periodo dal 1° luglio al 30 ottobre.

Le persone impiegate nei lavori boschivi e nella custodia di animali, potranno accendere il fuoco per uso proprio negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie ed erbe secche o da altre materie combustibili, purché sia ben custodito e completamente spento prima di essere abbandonato.

#### Art. 23 – MOBILITAZIONE DI VOLONTARI

Le persone che a norma dell'art. 33 del R.D.L. 30.12.1923 nr. 3267, sono diffidate a prestare la loro opera per lo spegnimento di un incendio, di un bosco, debbono accorrere sul posto munite degli arnesi necessari (scuri, picconi, zappini, secchi) ed agire con la massima attività.

In tal caso hanno l'obbligo di:

- a) collaborare con i vigili del fuoco o gli agenti forestali e dell'ordine;
- b) i vicini di casa devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in tutti i posti agli addetti all'opera di spegnimento o di isolamento del fuoco.

### TITOLO VI°

#### A c q u e

#### Art. 24 – UTENZA DI ACQUA PUBBLICA

Tutti gli utenti di acqua pubblica sono tenuti a mantenere in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, deviazione e restituzione dell'acqua non consumata. Essi sono responsabili dei danni che possono avvenire a pregiudizio delle strade e dei fondi vicini, escluso il caso di forza maggiore.

Il deflusso delle acque correnti nei fossi e nei canali ecc. deve essere dai proprietari dei fondi, utenti ecc. regolata in modo che, anche in caso di alluvioni, piene ecc., non derivi danno alle proprietà conterrimi ed alle strade attigue.

#### Art. 25 – RISPETTO DELLE ACQUE PUBBLICHE

E' vietato danneggiare o sporcare in qualsiasi modo le acque delle sorgenti e delle condutture pubbliche e private, nonché di lavare nelle fontane di uso pubblico.

Non è permesso convogliare nelle fognature o nei tombini sia pubblici che privati materie putride o sostanze nocive.

E' vietato apportare variazioni al corso delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie, scavamenti negli alvei e nei fiumi, torrenti e scolatori.

### TITOLO VII°

#### Disposizioni finali e transitorie

#### Art. 26 – PENALITA'

Le trasgressioni delle disposizioni del regolamento di polizia rurale saranno punite con la sanzione amministrativa minima di € 100,00= e massima di € 500,00=, con applicazione delle disposizioni della Legge 24.11.1981, n. 689.

#### Art. 27 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento andrà in vigore dopo l'approvazione di cui al T.U. 3.3.1934 nr. 383 e successive modificazioni e la pubblicazione ai termini dell'art. 62 stesso T.U.